



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO ESTERO MERCI CREDITI DOCUMENTARI – GARANZIE - LETTERE DI CREDITO STAND-BY – INCASSI NELL'AMBITO DI OPERAZIONI SULL'ESTERO - Clienti al dettaglio e non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL SERVIZIO ESTERO MERCI

L'operatività relativa al Servizio 'Operazioni di Estero Merci' è quella riconducibile allo specifico contratto quadro al quale si appoggia per i profili operativi e normativi. Tale servizio è regolamentato: dalle 'Norme che regolano i Servizi di Pagamento', dalle 'Norme generali del rapporto di conto', dalle 'Norme che regolano il conto corrente bancario', del quale rappresenta un accessorio, dalle 'Norme che regolano il servizio di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni', dalle 'Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente' nonché dalle 'Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari', dalle 'Norme Uniformi relative alle Garanzie a prima richiesta' e dalle 'Regole e Prassi Internazionali relative alle Stand-by', (Pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale – Parigi) nella versione vigente alla data di ciascuna operazione.

Le "Operazioni di Estero Merci" ricomprendono le operazioni di credito documentario, le lettere di credito stand-by, le garanzie/controgaranzie, gli incassi semplici e/o documentari nell'ambito di operazioni sull'estero.

Sulla base della richiesta del cliente, della documentazione e dichiarazioni fornite dallo stesso, vi potranno essere altresì ricomprese, a discrezione e previa valutazione tecnica della banca, quelle operazioni aventi quale controparte diretta un soggetto residente, intendendosi per tale una persona fisica/giuridica con residenza/sede legale in Italia.

I prezzi indicati non subiscono variazioni in relazione al "canale" utilizzato.

Per il Servizio Estero Merci è disponibile anche il **Servizio YouTrade Finance**, un servizio informativo e dispositivo che consente la gestione telematica delle suddette operazioni.

Al fine di poter accedere al **Servizio YouTrade Finance** è necessario aver sottoscritto il **Contratto Quadro per il Servizio Estero Merci** ed il Servizio **YouBusiness Web**, il Portale di servizi telematici che consente di gestire via internet in completa autonomia, sempre e ovunque, le operazioni bancarie della propria impresa, dalle più tradizionali alle più innovative, tramite una gamma di servizi erogati in modalità protetta e riservata.

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca Emittente) su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da una propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione effetto ecc.). Tale prestazione sarà effettuata, fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di un'operazione assai diffusa nell'ambito di operazioni sull'estero con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidate facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

Principali rischi

Poiché l'operazione di Credito Documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce/servizi non conformi alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini dell'operazione per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

In considerazione del fatto che le operazioni in questione possono essere assoggettate a norme di legge estere e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), tra i possibili rischi deve essere ricompreso anche quello di gestire e trattare in sede estera eventuali problematiche giudiziarie.

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti o terze parti coinvolte nelle operazioni. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER CREDITI DOCUMENTARI A FAVORE DI CLIENTELA¹

Commissioni di notifica

- COMMISSIONE DI NOTIFICA (APPLICABILE ANCHE AI MANDATI)² 70,00 €

Commissioni di conferma³

- COMMISSIONE DI CONFERMA - PERMILLARE quotata sul rischio paese/banca

¹ Alle spese e condizioni sottoindicate devono essere aggiunte tutte quelle della banca corrispondente o di terze parti se a carico del beneficiario.

² La commissione di notifica si applica anche al mandato emesso da Banche terze a favore di clientela.

³ Definite operazione per operazione, in relazione alla rischiosità della banca ordinante, del paese e della durata dell'impegno. Sono calcolate sull'importo del credito documentario aumentato della percentuale di tolleranza/circa e per il periodo intercorrente dalla data dell'impegno sino alla scadenza originaria o prorogata. L'Istituto si riserva di decidere, nel momento in

▪ COMMISSIONE DI CONFERMA - MINIMO	250,00 €
▪ COMMISSIONE DI CONFERMA - PERIODICITA'	PER TRIMESTRE O FRAZIONE
▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE SILENT CONFIRMATION - PERMILLARE	quotata sul rischio paese/banca
▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE SILENT CONFIRMATION - MINIMO	250,00 €
▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE SILENT CONFIRMATION - PERIODICITA'	PER TRIMESTRE O FRAZIONE
▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE STAR DEL CREDERE - PERMILLARE	quotata sul rischio paese/banca
▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE STAR DEL CREDERE - MINIMO	250,00 €
▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE STAR DEL CREDERE - PERIODICITA'	PER TRIMESTRE O FRAZIONE

Commissioni di modifica

▪ COMMISSIONE DI MODIFICA SENZA VARIAZIONE DEL RISCHIO	70,00 €
--	---------

Commissioni di utilizzo

▪ COMMISSIONE DI UTILIZZO - PERMILLARE	5,000000 %
<i>calcolate sull'importo dei documenti presentati in utilizzo</i>	
▪ COMMISSIONE DI UTILIZZO - MINIMO	60,00 €
▪ COMMISSIONE DI MANCATO UTILIZZO - PERMILLARE	2,500000 %
<i>addebitata qualora il credito sia confermato e sia inutilizzato per una percentuale pari o superiore al 20%</i>	
▪ COMMISSIONE DI MANCATO UTILIZZO -MINIMO	60,00 €

Commissioni di accettazione ⁴

▪ COMMISSIONE DI ACCETTAZIONE - PERMILLARE	quotata sul rischio paese/banca
<i>per pagamento differito con accettazione/assunzione di impegno di pagamento addebitate in aggiunta alle commissioni di utilizzo sull'importo dell'impegno di pagamento</i>	
▪ COMMISSIONE DI ACCETTAZIONE - MINIMO	100,00 €
▪ COMMISSIONE DI ACCETTAZIONE - PERIODICITA'	PER MESE O FRAZIONE

Spese di gestione

▪ DIRITTO FISSO DI PREAVVISO	70,00 €
▪ SPESE DI UTILIZZO	35,00 €

Spese comunicazioni operative

▪ SPESE COMUNICAZIONE (PER SINGOLO INVIO DI FAX,SWIFT,LETT.,ECC)	10,00 €
<i>La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate.</i>	

Spese invio documenti

▪ SPESE CORRIERE PER SINGOLO PLICO FINO A 500 GR	60,00 €
<i>La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate.</i>	

Altre commissioni

▪ COMMISSIONE DI TRASFERIMENTO - PERMILLARE	4,500000 %
<i>calcolate sull'importo del credito documentario trasferito aumentato della percentuale di tolleranza/circa.</i>	
▪ COMMISSIONE DI TRASFERIMENTO - MINIMO	100,00 €
▪ COMMISSIONE DI NOTIFICA PER EMISSIONE MANDATI - PERMILLARE	2,000000 %
▪ COMMISSIONE DI NOTIFICA PER EMISSIONE MANDATI - MINIMO	100,00 €
▪ COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE C/O ALTRE BANCHE - PERMILLARE	2,500000 %
▪ COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE C/O ALTRE BANCHE - MINIMO	100,00 €

cui viene richiesto l'impegno, sull'opportunità del proprio intervento in base alla sua autonoma valutazione del rischio paese/banca ed in questo ambito l'ammontare delle condizioni da applicare in funzione del rischio paese/banca.

⁴ Definite operazione per operazione, in relazione alla rischiosità della banca ordinante, del paese e della durata dell'impegno. Sono calcolate sull'importo effettivo dell'accettazione e per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell'impegno sino alla data di scadenza dell'impegno differito/accettazione. In caso di credito non confermato, l'Istituto si riserva di decidere, nel momento dell'utilizzo, sull'opportunità del proprio intervento in base alla sua autonoma valutazione del rischio paese/banca ed in questo ambito l'ammontare delle condizioni da applicare in funzione del rischio paese/banca.

Spese interventi / solleciti

- SPESE GESTIONE INTERVENTI E/O SOLLECITI 20,00 €

CONDIZIONI ECONOMICHE PER CREDITI DOCUMENTARI DISPOSTI DA CLIENTELA⁵

Commissioni di emissione ⁶

- COMMISSIONE DI EMISSIONE - PERMILLARE 6,000000 ‰
- COMMISSIONE DI EMISSIONE - MINIMO 60,00 €
- COMMISSIONE DI EMISSIONE - PERIODICITA' PER TRIMESTRE O FRAZIONE

Commissioni di modifica

- COMMISSIONE DI MODIFICA SENZA VARIAZIONE DEL RISCHIO 60,00 €

Commissioni di utilizzo

- COMMISSIONE DI UTILIZZO A VISTA - PERMILLARE ⁷ 5,000000 ‰
calcolate sull'importo dei documenti presentati in utilizzo
- COMMISSIONE DI UTILIZZO A VISTA - MINIMO 60,00 €
- COMMISSIONE DI MANCATO UTILIZZO - PERMILLARE 2,500000 ‰
addebitata qualora il credito sia inutilizzato per una percentuale pari o superiore al 20%
- COMMISSIONE DI MANCATO UTILIZZO - MINIMO 60,00 €

Commissioni di accettazione ⁸

(per accettazione/assunzione impegno di pagamento)

- COMM.DI ACCETTAZIONE PER PAG.DIFFERITO-PERM. PRIMO MESE O FRAZ. 7,000000 ‰
- COMM.DI ACCETTAZIONE PER PAG.DIFFERITO-PERM.MESE SUCC. O FRAZ. 2,000000 ‰
- COMMISSIONE DI ACCETTAZIONE PER PAG. DIFFERITO-MINIMO 60,00 €

Spese di gestione

- SPESE DI EMISSIONE E/O MODIFICA 60,00 €
- SPESE DI UTILIZZO 35,00 €
- ISTRUTTORIA CREDITO DOCUMENTARIO 100,00 €

Spese comunicazioni operative

- SPESE COMUNICAZIONE (PER SINGOLO INVIO DI FAX,SWIFT,LETT., ECC) 10,00 €
La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate.

Spese invio documenti

- SPESE CORRIERE PER SINGOLO PLICO FINO A 500 GR 60,00 €
La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate.

Discrepancy Fees

- SPESE RISERVE 100,00 €
su documenti non conformi (se rifiutate dal beneficiario).

⁵ Alle spese e condizioni indicate devono essere aggiunte tutte quelle della banca corrispondente o di terze parti se a carico dell'ordinante oppure a carico del beneficiario ma da questi rifiutate.

⁶ Applicate al momento dell'emissione e calcolate sull'importo dell'operazione aumentato dell'eventuale percentuale di tolleranza/ circa e per il periodo intercorrente dalla data di emissione sino alla scadenza originaria o prorogata. In caso di modifica all'operazione che comporti variazione con aggravio del rischio sono applicate in funzione del nuovo impegno assunto. Per le operazioni annullate e/o inutilizzate la commissione di emissione è acquisita per intero.

⁷ Applicate in fase di controllo documenti.

⁸ Applicate in fase di controllo documenti.

Altre Spese

- RILASCIO LIBERATORIA

100,00 €

Spese Interventi / solleciti

- SPESE GESTIONE INTERVENTI E/O SOLLECITI

20,00 €

CHE COSA SONO LE GARANZIE E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY**Garanzie**

La garanzia è una delle forme tecniche con cui si realizzano i crediti di firma, operazioni fiduciarie attraverso le quali la banca concede credito obbligandosi a garantire, con la propria firma, l'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti di clienti o verso terzi ed assumendo così il rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta, impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza alla scadenza. In particolare, se la banca autorizza il cliente ad emettere o fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito per accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fidejussione, se la garanzia è data in altra forma.

Le garanzie sono rilasciate, per conto di soggetti residenti / non residenti, a favore di soggetti residenti / non residenti.

In caso di escussione della garanzia emessa, la Banca provvederà al pagamento dietro semplice richiesta scritta del beneficiario e addebitando il debitore principale indipendentemente dalla sua eventuale opposizione.

Tra le principali tipologie di garanzie si annoverano:

- Payment Guarantee: garanzia di pagamento che garantisce al venditore il pagamento di quanto dovuto dal compratore;
- Fidejussione per il ritiro di merci in assenza di polizza di carico: consente la consegna delle merci al compratore anche in assenza della polizza di carico quando non ancora pervenuta;
- Bid Bond (o Tender Guarantee): consente di partecipare a gare d'appalto e viene emessa a copertura dell'adempimento delle condizioni previste nei bandi di gara;
- Performance Bond: assicura l'esatto adempimento dei termini contrattuali;
- Advance Payment Bond: garantisce la restituzione dei pagamenti anticipati in caso di inadempimenti contrattuali;
- Retention Money Bond: garantisce il pagamento del saldo contrattualmente pattuito al completamento della fornitura o dei lavori;
- Maintenance Guarantee: garantisce l'assistenza post-vendita, assicurando al compratore l'adempimento da parte del venditore degli obblighi previsti durante il periodo di manutenzione;
- Overdraft Guarantee: garantisce il rischio di credito per linee di affidamento concesse.

Poiché l'operazione di garanzia si traduce in una obbligazione indipendente assunta dalla banca in maniera astratta ed autonoma rispetto alla transazione commerciale sottostante - la cui efficacia è pertanto subordinata alla sola verifica meramente formale della relativa richiesta di pagamento eventualmente presentata dal beneficiario secondo termini e condizioni della stessa - nel caso di escussione formalmente conforme l'ordinante non può sollevare in merito contestazioni di alcun genere che si fondino sul contratto cui la garanzia si riferisce così come sul rapporto con la propria controparte commerciale, prendendo di conseguenza atto che la banca sarà chiamata ad effettuare il pagamento senza ritardo ed ogni eccezione rimossa esercitando contestualmente il suo diritto di rivalsa tramite addebito del conto corrente di corrispondenza.

Lettera di Credito Stand-by

La Lettera di Credito Stand-by o Stand-by letter of credit o identificata tramite il codice STBY nell'apposito TAG 22D del messaggio Swift MT760, ove emessa in forma elettronica) è uno strumento formalmente "ibrido" a cavallo tra il credito documentario ed il contratto autonomo di garanzia. Pur prevedendo un meccanismo di utilizzo di tipo documentario, si pone infatti il perseguimento di fini di

garanzia del tutto analoghi a quelli del contratto autonomo di garanzia stesso. Nella sostanza la Standby letter of credit va pertanto considerata a tutti gli effetti come uno strumento di garanzia e non come un mezzo di pagamento. Viene di norma disciplinata da Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (le UCP600, nella misura in cui le stesse risultino applicabili, oppure nello specifico le ISP98 per quanto in uso quasi esclusivamente nel continente americano). Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti bancarie domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Eventuali interventi a supporto del rischio creditizio

È facoltà della Banca valutare la possibilità di ricorrere a strumenti di mitigazione del rischio creditizio da assumere, utilizzando a propria discrezione gli accordi e le controparti da essa considerati caso per caso più opportuni. Resta inteso che tali iniziative non determineranno comunque in alcun modo il sostenimento di costi e/o oneri aggiuntivi a carico del Cliente, fatto salvo l'eventuale produzione e sottoscrizione di documentazione aggiuntiva che dovesse essere richiesta ai fini del perfezionamento della mitigazione di rischio di cui sopra.

Tali costi e/o oneri aggiuntivi sono infatti totalmente ricompresi nel costo complessivo del credito di firma.

Principali rischi

In considerazione del fatto che le operazioni in questione possono essere assoggettate a norme di legge estere e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), tra i possibili rischi deve essere ricompreso quello di gestire e trattare in sede estera eventuali problematiche giudiziarie.

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti o terze parti coinvolte nelle operazioni. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER GARANZIE / LETTERE DI CREDITO STAND-BY A FAVORE DELLA CLIENTELA ⁹

Commissioni di notifica

- COMMISSIONE DI NOTIFICA 70,00 €

Commissioni di conferma ¹⁰

Applicabili alle Lettere di Credito Stand-by soggette alle Norme e Usi Uniformi relative ai crediti documentari UCP.

- COMMISSIONE DI CONFERMA - PERMILLARE quotata sul rischio paese/banca
- COMMISSIONE DI CONFERMA - MINIMO 250,00 €
- COMMISSIONE DI CONFERMA - PERIODICITA' PER TRIMESTRE O FRAZIONE

Commissioni di emissione ¹¹

Non applicabile alle Lettere di Credito Stand-by soggette alle Norme e Usi Uniformi relative ai crediti documentari UCP.

⁹ Alle spese e commissioni sottoindicate devono essere aggiunte tutte quelle della banca corrispondente o di terze parti se a carico del beneficiario.

¹⁰ Definite operazione per operazione, in relazione alla rischiosità della banca ordinante, del paese e della durata dell'impegno. Sono calcolate sull'importo della lettera di credito stand-by aumentato della percentuale di tolleranza/circa e per il periodo intercorrente dalla data dell'impegno sino alla scadenza originaria o prorogata. L'Istituto si riserva di decidere, nel momento in cui viene richiesto l'impegno, sull'opportunità del proprio intervento in base alla sua autonoma valutazione del rischio paese/banca ed in questo ambito l'ammontare delle condizioni da applicare in funzione del rischio paese/banca.

¹¹ Le commissioni di emissione sono definite operazione per operazione, in relazione alla rischiosità della banca ordinante, del paese e della durata dell'impegno. Sono calcolate per il periodo intercorrente dalla data di emissione sino alla scadenza originaria o prorogata della garanzia.

- | | |
|---|---------------------------------|
| ▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE - PERMILLARE | quotata sul rischio paese/banca |
| per emissione di garanzia a fronte di controgaranzia di altra banca | |
| ▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE - MINIMO | 250,00 € |
| ▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE - PERIODICITA' | PER TRIMESTRE O FRAZIONE |

Commissioni di modifica

- | | |
|--|---------|
| ▪ COMMISSIONE DI MODIFICA SENZA VARIAZIONE DEL RISCHIO | 70,00 € |
|--|---------|

Commissioni di escussione

- | | |
|---|------------|
| ▪ COMMISSIONE DI ESCUSSIONE - PERMILLARE | 5,000000 ‰ |
| applicata al momento dell'escussione e calcolata sull'importo escusso | |
| ▪ COMMISSIONE DI ESCUSSIONE - MINIMO | 60,00 € |

Spese di gestione

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| ▪ SPESE DI EMISSIONE E/O MODIFICA | 60,00 € |
| ▪ DIRITTO FISSO DI PREAVVISO | 70,00 € |
| ▪ GARANZIE RICEVUTE/SPESE ESTINZIONE | 25,00 € |

Spese comunicazioni operative

- | | |
|---|---------|
| ▪ SPESE COMUNICAZIONE (PER SINGOLO INVIO DI FAX, SWIFT, LETT., ECC) | 10,00 € |
| La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate. | |

Spese invio documenti

- | | |
|---|---------|
| ▪ SPESE CORRIERE PER SINGOLO PLICO FINO A 500 GR | 60,00 € |
| La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate. | |

Spese interventi / solleciti

- | | |
|---|---------|
| ▪ SPESE GESTIONE INTERVENTI E/O SOLLECITI | 20,00 € |
|---|---------|

CONDIZIONI ECONOMICHE PER

GARANZIE / LETTERE DI CREDITO STAND-BY DISPOSTE DA CLIENTELA ¹²

Commissioni di emissione ¹³

- | | |
|--|--------------------------|
| ▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE - PERMILLARE | 10,000000 ‰ |
| ▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE - MINIMO | 100,00 € |
| ▪ COMMISSIONE DI EMISSIONE - PERIODICITA' DI CALCOLO | PER TRIMESTRE O FRAZIONE |

Commissioni di modifica

- | | |
|--|---------|
| ▪ COMMISSIONE DI MODIFICA SENZA VARIAZIONE DEL RISCHIO | 60,00 € |
|--|---------|

Commissioni di escussione

- | | |
|---|------------|
| ▪ COMMISSIONE DI ESCUSSIONE - PERMILLARE | 5,000000 ‰ |
| applicata al momento dell'escussione e calcolata sull'importo escusso | |
| ▪ COMMISSIONE DI ESCUSSIONE - MINIMO | 60,00 € |

L'Istituto si riserva di decidere, nel momento in cui viene richiesta l'emissione della garanzia, sull'opportunità del proprio intervento in base alla sua autonoma valutazione del rischio paese/banca ed in questo ambito l'ammontare delle condizioni da applicare in funzione del rischio paese/banca.

¹² Alle spese e condizioni sottoindicate devono essere aggiunte tutte quelle della banca corrispondente o di terze parti se a carico dell'ordinante oppure se a carico del beneficiario ma da questi rifiutate.

¹³ Applicate al momento dell'emissione e calcolate per il periodo intercorrente dalla data di emissione sino alla scadenza originaria o prorogata della garanzia/lettera di credito stand-by. In caso di modifica che comporti variazione con aggravio del rischio, sono applicate in funzione del nuovo impegno assunto.

L'Istituto si riserva di decidere sull'opportunità del proprio intervento in base alla sua autonoma valutazione del rischio paese/banca.

Spese di gestione

▪ SPESE DI EMISSIONE E/O MODIFICA	60,00 €
▪ ISTRUTTORIA GARANZIA	100,00 €
▪ GARANZIE DISPOSTE/SPESE ESTINZIONE	25,00 €

Spese comunicazioni operative

▪ SPESE COMUNICAZIONE (PER SINGOLO INVIO DI FAX, SWIFT, LETT., ECC)	10,00 €
---	---------

La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate.

Spese invio documenti

▪ SPESE CORRIERE PER SINGOLO PLICO FINO A 500 GR	60,00 €
--	---------

La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate.

Spese interventi / solleciti

▪ SPESE GESTIONE INTERVENTI E/O SOLLECITI	20,00 €
---	---------

CHE COS'E' L'INCASSO SEMPLICE E/O DOCUMENTARIO NELL'AMBITO DI OPERAZIONI SULL'ESTERO (documenti, effetti, assegni e banconote)

Per "incasso" si intende il trattamento, da parte della banca, di documenti commerciali (fatture, documenti di trasporto ecc.) o di documenti finanziari (tratte, pagherò, assegni ecc.), espressi in euro o in altre valute, in conformità alle istruzioni ricevute, allo scopo di:

- ottenere il pagamento e/o accettazione, oppure per
- consegnare i documenti contro pagamento e/o accettazione, oppure per
- consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.

Per "documenti" si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:

- per "documenti finanziari" si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi per ottenere il pagamento;
- per "documenti commerciali" si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

Per "incasso semplice" s'intende l'incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

Per "incasso documentario" si intende l'incasso di:

- documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
- documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

Per assolvere il mandato la banca (banca trasmittente), operando in conformità alle istruzioni ricevute dal cliente (ordinante), si avvale della collaborazione di una propria corrispondente (banca incaricata dell'incasso). La banca incaricata dell'incasso opererà in conformità alle istruzioni ricevute dalla banca mittente.

Gli incassi sono disciplinati da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Si richiama l'attenzione sui rischi connessi a:

- mancato pagamento per assenza di fondi sul conto del traente (assegni) o per mancata autorizzazione da parte del trassato alla banca incaricata dell'incasso di dar corso al trasferimento dei fondi (tratte, pagherò e documenti);
- mancata accettazione dei documenti finanziari;

- rischio di cambio per le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- non corretta compilazione dei documenti finanziari e/o commerciali oggetto di incasso;
- mancato pagamento delle commissioni e spese da parte del trassato con conseguente recupero sul cliente cedente;
- impossibilità di ottenere il pagamento di banconote qualora le stesse risultassero fuori corso, oppure il relativo controvalore fosse inferiore al costo dell'operazione.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti o terze parti coinvolte nelle operazioni. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

Si evidenzia infine che le condizioni che seguono rappresentano un richiamo (non una duplicazione) delle condizioni già esposte nell'ambito dell'Operatività Estero.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER INCASSI SEMPLICI E/O DOCUMENTARI

Commissioni dopo incasso Import

Si applicano anche in caso di accettazione, consegna franco valuta, impagato/insoluto.

▪ COMM. PER PAGAMENTO DOCUMENTI - PERMILLARE	3,500000 ‰
▪ COMM. PER PAGAMENTO DOCUMENTI - MINIMO	40,00 €
▪ COMM. PER PAGAMENTO DOCUMENTI - MASSIMO	250,00 €
▪ COMM. PER PAGAMENTO EFFETTI E ASSEGNI - PERMILLARE	2,000000 ‰
▪ COMM. PER PAGAMENTO EFFETTI E ASSEGNI - MINIMO	20,00 €
▪ COMM. PER PAGAMENTO EFFETTI E ASSEGNI - MASSIMO	250,00 €

Commissioni dopo incasso Export

Si applicano anche in caso di accettazione, consegna franco valuta, impagato/insoluto.

▪ COMM. PER INCASSO DOCUMENTI - PERMILLARE	3,500000 ‰
▪ COMM. PER INCASSO DOCUMENTI - MINIMO	40,00 €
▪ COMM. PER INCASSO DOCUMENTI - MASSIMO	250,00 €
▪ COMM. PER INCASSO EFFETTI E ASSEGNI - PERMILLARE	2,000000 ‰
▪ COMM. PER INCASSO EFFETTI E ASSEGNI - MINIMO	20,00 €
▪ COMM. PER INCASSO EFFETTI E ASSEGNI - MASSIMO	250,00 €
▪ COMM. PER BANCONOTE IN DIVISA AL DOPO INCASSO - PERMILLARE	50,000000 ‰
▪ COMM. PER BANCONOTE IN DIVISA AL DOPO INCASSO - MINIMO	15,50 €

Spese comunicazioni operative

▪ SPESE COMUNICAZIONE (PER SINGOLO INVIO DI FAX, SWIFT, LETT., ECC)	10,00 €
---	---------

La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate.

Spese di gestione

▪ SPESE POSTALI	10,50 €
▪ SPESE BOLLATURA EFFETTI	15,00 €

Spese invio documenti

▪ SPESE CORRIERE PER SINGOLO PLICO FINO A 500 GR	60,00 €
--	---------

La Banca inoltre provvederà al recupero integrale delle spese sostenute opportunamente documentate.

Spese per impagati

▪ SPESE DI INSOLUTO	15,00 €
▪ SPESE DI PROTESTO	15,00 €

Altre spese

▪ RILASCIO LETTERA LIBERATORIA	100,00 €
--------------------------------	----------

CHE COS'E' IL SERVIZIO YOUTRADE FINANCE

Il **Servizio YouTrade Finance** si compone dei seguenti moduli:

- YouTrade Finance Garanzie
- YouTrade Finance Crediti

attraverso i quali è possibile:

- trasmettere alla Banca i mandati ad emettere (comprese le relative modifiche) crediti documentari in modalità elettronica;
- trasmettere alla Banca le richieste di emissione (comprese le relative modifiche) di garanzie/controgaranzie/lettere di credito stand-by in modalità elettronica;
- firmare digitalmente le richieste sopra indicate da trasmettere alla Banca;
- visualizzare le pratiche, e le relative fasi di lavorazione;
- ricevere dalla banca comunicazioni relative alle operazioni, nonché le conferme di esecuzione dei mandati. Resta inteso che le comunicazioni trasmesse dalla Banca si presumono conosciute dal Cliente dal momento della loro messa a disposizione tramite la piattaforma telematica, restando onere del cliente di prenderne tempestivamente visione;
- accedere alle altre funzionalità tempo per tempo rese disponibili dalla Banca, anche in relazione alle evoluzioni connesse agli sviluppi tecnologici.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER SERVIZIO YOUTRADE FINANCE GARANZIE

Spese portale YouTrade Garanzie

▪ SPESE UNA-TANTUM DI ATTIVAZIONE	40,00 €
▪ CANONE MENSILE DI ACCESSO	15,00 €
▪ SPESE DISATTIVAZIONE	0,00 €

Particolarità

▪ PERIODICITA' ADDEBITO CANONE	TRIMESTRALE
--------------------------------	-------------

Spese agevolate su combinazione di prodotti ¹⁴

Agevolazioni applicabili se al momento della fatturazione il cliente risulta intestatario dei prodotti YouTrade Finance Crediti e Portale YouWorld:

▪ ATTIVAZIONE PRODOTTO IN COMBINAZIONE	0,00 €
▪ CANONE PRODOTTO IN COMBINAZIONE	10,00 €

CONDIZIONI ECONOMICHE PER SERVIZIO YOUTRADE FINANCE CRED DOCUME. ¹⁵

Spese portale YouTrade Crediti

▪ SPESE UNA-TANTUM DI ATTIVAZIONE	40,00 €
▪ CANONE MENSILE DI ACCESSO	15,00 €
▪ SPESE DISATTIVAZIONE	0,00 €

Particolarità

▪ PERIODICITA' ADDEBITO CANONE	TRIMESTRALE
--------------------------------	-------------

¹⁴ Agevolazioni applicabili a partire dalla data di attivazione della combinazione di prodotti.

¹⁵ Servizio attualmente disponibile per Crediti Import.

Spese agevolate su combinazione di prodotti ¹⁶

Agevolazioni applicabili se al momento della fatturazione il cliente risulta intestatario dei prodotti YouTrade Finance Crediti e Portale YouWorld:

▪ ATTIVAZIONE PRODOTTO IN COMBINAZIONE	0,00 €
▪ CANONE PRODOTTO IN COMBINAZIONE	10,00 €

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO

In caso di operazione di pagamento effettuata senza il consenso del Cliente (mancata autorizzazione) o non correttamente eseguita, il Cliente deve rivolgersi alla Banca tempestivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- la FILIALE
- il NUMERO VERDE DI ASSISTENZA CLIENTI BANCOBPM
 - Clienti "consumatori" ai seguenti recapiti 800 024 024 per chiamate dall'Italia (+39 02433712 34 per chiamate dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00.
 - Clienti "non consumatori" ai seguenti recapiti 800 607 227 per chiamate dall'Italia (+39 0243371097 per chiamate dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:00.

dove il personale fornirà assistenza e avvierà immediatamente la pratica di disconoscimento.

Il Cliente è tenuto a comunicare senza indugio il disconoscimento alla Banca; in ogni caso la comunicazione deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito. Per il Cliente "non consumatore" il termine è stabilito in 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto.

L'importo indebitamente prelevato viene rimborsato entro il primo giorno lavorativo successivo alla data del disconoscimento salvo il dolo, la colpa grave o il motivato sospetto di frode da parte del Cliente nei confronti della Banca.

Le somme rimborsate sono inizialmente accreditate salvo buon fine con apposita comunicazione.

Qualora risulti successivamente che l'operazione era stata autorizzata, la Banca ha il diritto di riaddebitare le somme inizialmente rimborsate dandone comunicazione.

Il rimborso di un'operazione di pagamento che risulta disposta dal Cliente ma non autorizzata è definitivo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato effettuato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, può contattare i canali sopra indicati o consultare il sito <https://www.bancobpm.it/disconoscimenti>.

La filiale resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel caso non fosse soddisfatto del riscontro ricevuto, può presentare un reclamo alla Banca e/o attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione rivolgendosi alternativamente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al Conciliatore Bancario Finanziario.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal Contratto Quadro per il Servizio Estero Merci

1. Il contratto quadro è a tempo indeterminato.
Le parti possono recedere dal contratto quadro secondo quanto previsto dai successivi commi.
Il recesso è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 cod. civ., dal momento in cui la dichiarazione di recesso perviene a conoscenza del destinatario.

¹⁶ Agevolazioni applicabili a partire dalla data di attivazione della combinazione di prodotti.

2. **Il Cliente** può recedere in qualunque momento dal contratto quadro secondo quanto previsto dall'art. 120-bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), dandone comunicazione alla Banca con le forme e modalità previste dall'art.16 del contratto quadro Sezione I, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4.
3. **La Banca** può recedere in qualunque momento dal contratto quadro, dando al Cliente un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi mediante comunicazione al Cliente con le forme e modalità previste dall'art.16 del contratto quadro Sezione I, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4.
Il recesso della Banca dal contratto quadro ha efficacia allorché siano decorsi (dalla data in cui la dichiarazione di recesso della Banca è pervenuta a conoscenza del Cliente) i giorni di preavviso indicati nella dichiarazione di recesso della Banca.
4. Con riguardo ai mandati già conferiti, alla data di efficacia del recesso dal contratto quadro, dal Cliente alla Banca ad effettuare Operazioni di Estero Merci, il recesso dal contratto quadro: **(i)** non ha effetto sulle singole operazioni derivanti dai mandati conferiti dal Cliente alla Banca, già eseguiti dalla Banca o la cui esecuzione da parte della Banca fosse ancora in corso alla data di efficacia del recesso dal contratto quadro; **(ii)** e/o, in ogni caso, non ha effetto sulle singole operazioni derivanti dai mandati ad emettere crediti documentari e/o lettere di credito standby e/o garanzie/controgaranzie, in relazione ai quali (crediti documentari e/o lettere di credito standby e/o garanzie/controgaranzie), alla data di efficacia del recesso dal contratto quadro, non siano ancora estinti gli impegni della Banca a favore dei rispettivi beneficiari e/o la Banca non sia stata ancora liberata dai propri impegni in favore dei rispettivi beneficiari.
Alle suddette operazioni di cui al presente comma 4 continueranno ad applicarsi le condizioni economiche e normative di cui al contratto quadro applicate antecedentemente alla data di efficacia del recesso dal contratto quadro.
5. Il Cliente e la Banca possono comunque eventualmente pattuire, con riguardo alle operazioni di cui al precedente comma 4, condizioni economiche e normative diverse da quelle di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 4.

Recesso dal contratto di YouTrade Finance

Il contratto ha effetto dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato; il cliente avrà comunque la facoltà di recedere in qualunque momento dal Servizio YouTrade Finance, anche limitatamente ad alcuni solo dei prodotti attivati dandone comunicazione alla Banca in forma scritta e con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il recesso dal contratto di Servizio Estero Merci come pure da quello di YouBusiness Web comportano l'automatica risoluzione del presente atto e l'automatica conseguente decadenza del Servizio YouTrade Finance .

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il Contratto Quadro per il Servizio Estero Merci è a tempo indeterminato; in caso di recesso il Contratto resta efficace fino all'estinzione di ogni obbligazione della Banca a favore dei rispettivi beneficiari e/o in ogni caso fino a quando la Banca non sia stata espressamente liberata dai propri impegni in favore dei rispettivi beneficiari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario

(Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM. Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Avallo

Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo dell'oggetto per il quale è stata data.

Banca confermante

La banca che su richiesta della banca emittente aggiunge il proprio impegno autonomo ad effettuare la prestazione al beneficiario.

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)

Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero ha elaborato delle Regole cui attenersi di cui le principali sono: "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" (attualmente in vigore le UCP. Pubblicazione 600 revisione 2007); corpo normativo di riferimento per le operazioni di credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili; "Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta" (attualmente in vigore le URDG Pubblicazione 758 revisione 2010); corpo normativo di riferimento delle operazioni di garanzia/controgaranzia per quanto ad esse applicabili; "Norme Uniformi relative agli Incassi" (attualmente in vigore le NUI Pubblicazione 522 revisione 1995); corpo normativo di riferimento per le operazioni di incasso semplice e/o documentario per quanto ad essi applicabili.

Cliente al dettaglio

Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

Cliente consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

Cliente non consumatore

I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra; quindi sono da intendersi "Non Consumatori" le persone fisiche quando operano per scopi connessi, o attinenti, proprio all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che esse svolgono.

Commissioni di conferma/accettazione

La commissione di conferma e quella di accettazione, per pagamento differito di crediti documentari confermati, dipendono dalla rischiosità della banca ordinante e del relativo paese nonché dalla durata dell'impegno che la banca designata al pagamento può decidere di accollarsi.

Conferma

Impegno autonomo assunto dalla banca designata a fronte di specifica richiesta della banca emittente il credito documentario. La conferma copre il beneficiario dal rischio d'insolvenza della banca emittente e del relativo paese.

Emissione

Trattasi del momento in cui il credito documentario o la Stand-by letter of credit o la garanzia/controgaranzia emesse su istruzioni dell'Ordinante (cliente richiedente o banca corrispondente) cessano di essere nella disponibilità della banca emittente.

Garanzia bancaria autonoma

Qualsiasi impegno, comunque denominato, assunto da una banca in forza del quale il garante si obbliga ad eseguire una prestazione finanziaria in caso di mancato adempimento di una obbligazione altrui.

Modifica

Trattasi dell'emissione di un documento a variazione dei termini originari o anche modificati di una operazione di credito documentario, lettera di credito stand-by e garanzia/controgaranzia.

Rischio Paese

Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato paese (per cause politiche, calamità naturali ecc.).

Silent Confirmation

E' un impegno, simile alla conferma di una lettera di credito, rilasciato extra-credito dalla banca del beneficiario (venditore) attraverso un accordo separato nei casi in cui la conferma non sia prevista nelle istruzioni del credito documentario. La banca che ha aggiunto la Silent Confirmation si impegna in modo autonomo, sulle sue casse, a pagare il beneficiario, sempreché il beneficiario rispetti i termini e le condizioni previste nel credito dalla banca emittente.

Star del Credere

E' un contratto, extra-credito documentario, con cui la banca del beneficiario (venditore) si assume l'impegno a coprire il rischio di insolvenza della banca emittente ed il rischio paese. Con lo Star del Credere la banca si impegna, nei confronti del beneficiario, su sua espressa richiesta, a pagare l'importo dei documenti, se: i documenti sono giunti a destinazione alla banca emittente; i documenti sono stati riscontrati regolari ai termini e alle condizioni stabiliti nel credito; la banca emittente non onora il suo impegno alla scadenza convenuta. Si tratta pertanto di un utilizzo del credito sulle casse della banca emittente, dove il beneficiario mantiene su di sé tutti i rischi inerenti il mancato pervenimento a destinazione dei documenti e il corretto esame degli stessi da parte della banca emittente, ma ottiene dalla banca che rilascia lo star del credere la garanzia sul pagamento finale del credito, con copertura del cosiddetto rischio Paese e rischio banca.

Utilizzo

E' il momento in cui il beneficiario presenta i documenti alla banca per riceverne la prestazione o incaricando detta banca a far da tramite verso altra banca corrispondente (emittente e/o confermante) ai fini dell'ottenimento della prestazione.